

Legge regionale 31 marzo 2006 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

**Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.**

**Art. 30**

*(Strumenti di controllo della qualità)*

**1.** Al fine di assicurare che gli interventi e servizi sociali siano orientati alla qualità in termini di adeguatezza delle risposte ai bisogni, all'efficacia ed efficienza dei metodi e degli interventi, nonché ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 33, la Giunta regionale definisce con atto di indirizzo specifici standard e indicatori di qualità utili a verificare e valutare i seguenti parametri:

- a)** qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
- b)** congruità dei risultati raggiunti con i bisogni espressi;
- c)** efficace utilizzo delle risorse finanziarie impiegate;
- d)** flessibilità organizzativa;
- e)** coinvolgimento e ottimale utilizzo di tutte le risorse del territorio;
- f)** personalizzazione degli interventi e dei servizi sulla base della domanda espressa dagli utenti.

**2.** L'atto indirizzo individua altresì gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione al controllo dei cittadini e degli utenti dei servizi.

**3.** L'atto di indirizzo è adottato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

(1)

Note:

**1** Comma 3 sostituito da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015